

# **COMUNE di BRENO**

# Provincia di Brescia

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

#### N° 25 DEL 26/04/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 19:30, nella sala della adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi i componenti della Giunta Comunale.

#### Intervennero i Signori:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
PANTEGHINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
PEDERSOLI MARIO VITTORIO	Assessore	X	
BONTEMPI ELISABETTA	Assessore	X	
SALVETTI LUCA	Assessore	X	
DE ZIO ANNITA MARIA	Assessore esterno	X	

Assiste Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Rag. Alessandro Panteghini** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo 1:

- dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.L. n. 41/2021, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il D.L. n. 41/2021, che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011), ed in particolare:

• l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

• l'articolo 13, comma 15 ter, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che sia stato rispettato l'obbligo di invio telematico del suddetto di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

### VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 11/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2021, avente per oggetto: "ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO CANONE UNICO PATRIMONIALE) ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE STESSO";

#### **DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 817, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";
- l'art. 1, comma 840, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che "Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata";

**EVIDENZIATO** che l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori specifici garantisce un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno, ai fini della gestione dei nuovi istituti, procedere all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno 2021;

PRESO ATTO che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come stabilito dall'art. 1 comma, 817 della Legge del 27 dicembre 2010, n. 160;

**DATO** ATTO che il piano tariffario in oggetto riguarda delle entrate di natura patrimoniale, e come tali non sono soggette agli obblighi di cui all'art. 13 comma 15, 15 *bis* e *ter*, D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO l'allegato A relativo alle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, come indicate nell'allegato A e allegato B;
- 2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il relativo allegato;

#### Successivamente

#### LA GIUNTA COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano,

# DELIBERA

oi dichiarare il	presente atto	o immediatamente	esequibile.
------------------	---------------	------------------	-------------

# **L'Assessore Anziano** F.to Mario Vittorio Pedersoli

# Il Sindaco F.to Rag. Alessandro Panteghini

# Il Segretario Generale F.to dott. Marino Bernardi

dott. Marino Bernardi

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.			
Lì,	Il Segretario Generale F.to dott. Marino Bernardi		
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.			
Lì,	Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi		
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE			
Breno,			
	Il Segretario Generale		